
SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2023, il giorno 20 del mese di Ottobre, presso l'Azienda Sanitaria Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 461 del 20/10/2023

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI – D.LGS. 2 NOVEMBRE 2007 N. 231 E D.M. 25 SETTEMBRE 2015 - AGGIORNAMENTO PROCEDURA INTERNA.

Deliberazione n. 461 del 20/10/2023

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

OGGETTO: REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI – D.LGS. 2 NOVEMBRE 2007 N. 231 E D.M. 25 SETTEMBRE 2015 - AGGIORNAMENTO PROCEDURA INTERNA.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del Gestore Aziendale UIF n. 424 della SS AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI;

PREMESSO:

- che con D.Lgs. 2 novembre 2007 n. 231, si è data *“Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- che le disposizioni del Decreto surrichiamato si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- che l'art. 35 dispone per i soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, debbano *“inviare senza ritardo alla UIF (Unità d'Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia), una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto”*;
- che i “soggetti obbligati” alla segnalazione, sono individuati espressamente dall'art. 3 del D.Lgs. n. 231/2007 in: enti e società di intermediazione bancaria e finanziaria, operatori finanziari, professionisti che operino anche in forma associata, operatori non finanziari di gestione di servizi a società e trust, ed in prestatori di servizi di gioco;
- che per le Pubbliche Amministrazioni, l'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007, prevede che le disposizioni in oggetto si applicano agli uffici competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo, nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:
 - procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
 - procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
 - procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

Pag. 1 di 3

Deliberazione n. 461 del 20/10/2023

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

- che al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche Amministrazioni comunicano alla UIF (Unità d'Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, in attuazione della predetta normativa, ha determinato degli indicatori di anomalia, in costante e progressivo aggiornamento, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, ha stabilito la nomina di un soggetto denominato "gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF (Unità d'Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia) ed ha prescritto l'adozione di procedure interne di valutazione idonee a garantire efficacia, tempestività, riservatezza ed omogeneità dei comportamenti;
- che con deliberazione n. 29 del 20 gennaio 2017 è stato nominato quale soggetto gestore delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, il dr. Mattia PECCHIO, Responsabile della S.S. Contabilità e di dare mandato al gestore di elaborare un documento organizzativo del percorso interno di applicazione del Decreto ministeriale 25 settembre 2015;
- che con deliberazione n. 381 del 28 giugno 2017 richiamata integralmente agli atti, si è provveduto ad adottare il Regolamento in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo dell'ASL BI;
- che con deliberazione n. 249 del 31 maggio 2022 è stato nominato, quale soggetto "gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF, il dr. Marco BARBIERI – Dirigente Analista dell'ASL BI di Biella a far data dal 1°giugno 2022 e di dare mandato al "gestore" di aggiornare il documento di organizzazione del percorso interno di applicazione del sopra citato decreto ministeriale sulla base delle disposizioni fornite dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);
- che il "gestore" ha quindi provveduto alla acquisizione delle necessarie credenziali presso la UIF ed alla elaborazione dell'aggiornamento del *"Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Antiriciclaggio)"* dell'Azienda Sanitaria Locale BI;
- che il Regolamento è stato sottoposto alla consultazione dei dirigenti amministrativi, tecnici, professionali e al DPO dell'ASL BI senza che siano emerse osservazioni, conseguentemente può ritenersi che la procedura interna proposta sia adeguatamente condivisa;
- che risulta pertanto necessario adottare l'aggiornamento del *"Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Antiriciclaggio)"* dell'Azienda Sanitaria Locale BI allegato a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, redatto in osservanza delle normative sopra richiamate, dichiarando immediatamente esecutivo il presente provvedimento in modo che venga disposto il sollecito avvio delle attività previste;

RITENUTO di condividere la sopra richiamata proposta;

Pag. 2 di 3

Deliberazione n. 461 del 20/10/2023

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

ASSUNTA la correttezza del processo istruttorio la cui responsabilità è riconducibile all'ambito dirigenziale;

PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Paolo GARAVANA e del Direttore Sanitario, Dr.ssa Eva ANSELMO, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA:

- 1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'aggiornamento del "*Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (Antiriciclaggio)*" dell'Azienda Sanitaria Locale BI sulla base del testo allegato in parte integrante al presente provvedimento;
- 2) di dare mandato al Gestore di provvedere alla pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'ASL BI sezione Amministrazione Trasparente e sul sito internet aziendale;
- 3) di dare mandato alla SS AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI di assicurare la massima diffusione e divulgazione del presente provvedimento ed allegati nelle Strutture dell'ASL BI;

SEDE LEGALE

Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

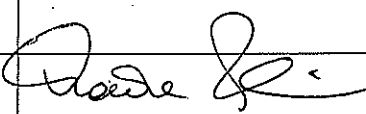
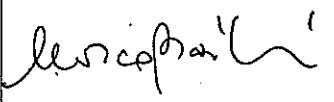
Deliberazione n. 461 del 20/10/2023

Per approvazione

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'

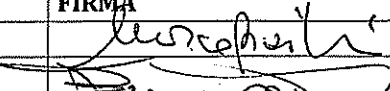
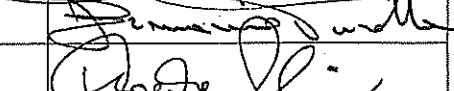
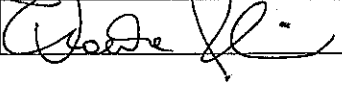
	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 1 a 15
---	---	---

Redazione	Con il coordinamento del Gestore UIF Gruppo di Lavoro	
Verifica	RESPONSABILE SS CONTABILITA' Dr. Mattia Pecchio	
	GESTORE UIF Dr. Barbieri Marco	
	SS QUALITA' E ACCREDITAMENTO Dr. Stefano Dino Di Massimo	
Proposta	SS. AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI su proposta GESTORE UIF	
Approvazione	DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____	

STATO DELLE REVISIONI

Rev. N.	SEZIONI REVISIONATE	MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE	DATA EMISSIONE
00		Prima emissione	28/06/2017
01	Tutte	Adeguamento ai requisiti normativi e variazioni organizzative	01/09/2023

GRUPPO DI LAVORO

PROFILO	COGNOME E NOME	FIRMA
Gestore UIF e RPCT	Dr. Marco Barbieri	
Staff RPCT e Gestore UIF	Dr. Ermanno Turolla	
S.S. Contabilità	Dr. Mattia Pecchio	

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

ASL BI
Via dei Ponderanesi, 2 • 13875 Ponderano (BI) • PIVA 01810260024
Pec: ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it • www.aslbi.piemonte.it

**La tua Salute,
il nostro Impegno**

Regolamento aziendale
in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo
(ANTIRICICLAGGIO)

SOMMARIO

1. Premessa e Obiettivi	3
2. Definizioni	4
3. Livelli di responsabilità aziendale	6
4. Adeguata verifica della controparte.....	8
5. Indicatori di anomalia	9
6. Segnalazione interna.....	9
7. Clausola di salvaguardia	11
8. Modalità, criteri e elementi informativi della segnalazione	11
9. Trasmissione della comunicazione alla UIF	12
10. Formazione	12
11. Riservatezza	13
12. Sistemi segnalazione delle violazioni –Whistleblowing.....	13
13. Riferimenti normativi.....	13

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 3 a 15
---	--	--

1. PREMESSA E OBIETTIVI

Il presente Regolamento è rivolto a tutto il personale dell'ASL BI e disciplina le modalità di segnalazione al Gestore delle operazioni sospette e conseguente inoltro alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (cd. UIF)¹ per la "prevenzione" e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nella massima riservatezza dei soggetti interessati.

La procedura, in coerenza con gli adempimenti individuati nei riferimenti normativi (si veda Riferimenti normativi) tra cui il D.Lgs. n. 231/2007 s.m.i., è rivolta alle strutture aziendali che per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico, connesse con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo, o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni.

L'intero impianto normativo antiriciclaggio, in continua evoluzione, ha lo scopo di impedire, inibire con azioni preventive o volte a favorire la denuncia di atti illeciti inerenti la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni valide anche per gli enti pubblici.

L'art. 10 comma 4 del suddetto D.Lgs. n. 231/2007 disciplina il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni all'interno del sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a collaborare attivamente con le Autorità preposte alla prevenzione del riciclaggio, in quanto ritenute in posizione privilegiata per individuare e prevenire i fenomeni illeciti.

Il comma 1 dell'art. 10, individua gli uffici delle Pubbliche Amministrazioni tenuti a prestare la propria "collaborazione attiva" all'interno del sistema di prevenzione e che riguardano gli uffici e servizi aziendali che svolgono compiti di amministrazione attiva e di controllo, nell'ambito dei procedimenti o procedure:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

Il comma 2 prevede che il Comitato di Sicurezza Finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, possa individuare, in funzione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, in base all'analisi nazionale del rischio, procedimenti ulteriori ai quali estendere di riflesso la procedura

¹ Si veda <https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html>

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 4 a 15
---	---	---

oggetto del presente Regolamento o enucleare procedimenti di attività amministrative dall'ambito di applicazione in quanto ritenute non a rischio.

Il perimetro e ruolo degli uffici pubblici all'interno del sistema di prevenzione è stato ridefinito dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni non sono più formalmente incluse nel novero dei soggetti obbligati², ma sono comunque chiamate a fornire un contributo attivo al sistema, mediante la "comunicazione" alla UIF di "dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale". La scelta del legislatore nazionale è quella di collocare le Pubbliche Amministrazioni su un piano diverso rispetto ai soggetti obbligati, in quanto nel prevedere un dovere di "comunicazione" e non più di "segnalazione" nei confronti della UIF, si viene a dettare per gli uffici pubblici una disciplina *ad hoc* confermandone al contempo il fondamentale apporto che possono offrire al sistema antiriciclaggio³.

Al link <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori> nella cartella ANTIRICICLAGGIO è possibile esaminare la normativa di riferimento (Comunicati UIF, Convenzioni internazionali, Istruzioni per le segnalazioni di operazioni sospette SOS, Normativa internazionale, Normativa nazionale, Quaderni dell'antiriciclaggio, Rapporto annuale UIF, Indicatori di anomalia) e il presente Regolamento con i relativi moduli allegati:

- Mod. 1: "MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA";
- Mod. 2: "MODULO DICHIARAZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)";
- Mod. 3: "MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO";
- Mod. 4: "INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 GDPR 2016/679".

e i comunicati d'interesse aziendale intercettati nel sito della UIF al link <https://uif.bancaditalia.it/homepage/index.html>.

2. DEFINIZIONI

Riciclaggio ai sensi dell'art. 2 D.Lgs n. 231/2007 si intende per riciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

² Per il dettaglio si veda Art. 3. Soggetti obbligati D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

³ Estratti da "Quaderni dell'Antiriciclaggio" – analisi e studi. La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli. Banca d'Italia – UIF Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia – febbraio 2023, numero 20.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 5 a 15
---	---	---

- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione.

Finanziamento del terrorismo: qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;

Indicatori di anomalia: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali posti in essere dalla clientela, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;

Operazione sospetta: operazione che per caratteristiche, entità, natura delle operazioni, del loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, ed in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito di conferimento di incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

Mezzi di pagamento: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie;

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 6 a 15
---	---	---

UIF: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, istituita presso la Banca d'Italia, quale struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo così come descritto dall'art. 6 D.Lgs. n. 231/2007;

Comitato di sicurezza finanziaria⁴: l'ordinamento nazionale si è dotato di una procedura strutturata per valutare le minacce di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, individuare le vulnerabilità del sistema di prevenzione e contrasto di tali fenomeni e, quindi, i settori maggiormente esposti a tali rischi. La valutazione è condotta nell'ambito del Comitato di sicurezza finanziaria, su base triennale, con il contributo della UIF e delle altre autorità competenti, tenendo conto della relazione periodica elaborata dalla Commissione europea sui rischi che gravano sul mercato interno e connessi ad attività transfrontaliere.

Gestore delle segnalazioni alla UIF: Il Gestore è il soggetto che ciascuna Pubblica Amministrazione viene ad individuare ed è delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni di operazioni sospette alla UIF. Al fine di garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, la UIF considera quale proprio interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti la persona individuata quale gestore e la connessa struttura organizzativa indicata.

3. LIVELLI DI RESPONSABILITÀ AZIENDALE

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati quattro livelli di responsabilità interni dell'Azienda:

- Direttore Amministrativo;
- Responsabile struttura semplice Contabilità (e/o succ. denominazioni) e Direttore/Responsabile della Struttura a cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione;
- Gestore (si veda <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/altri-contenuti/altri-contenuti-dati-ulteriori> al percorso Documenti/Antiriciclaggio/Gestore);
- Soggetti obbligati alla segnalazione

Il Direttore Amministrativo verifica che le strutture aziendali si attivino per garantire una corretta vigilanza ed adottino le procedure ed i comportamenti stabiliti dal presente Regolamento:

- consentano di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti operazioni sensibili o sospette;

⁴ Si veda per i dettagli Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori" versione 1.0 (agosto 2022).

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 7 a 15
---	---	---

- garantiscano l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti e l'omogeneità dei comportamenti;
- contribuiscano ad aumentare il livello di sensibilità di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, garantendo un'adeguata informazione sui rischi connessi e su eventuali novità normative o regolamentari;
- forniscano, se necessario, direttive ulteriori al fine di consentire una corretta applicazione della normativa;
- verifica che siano previste le attività formative anche sulla materia oggetto del presente Regolamento;
- valuta le segnalazioni trasmesse dal Gestore all'UIF per l'assunzione delle conseguenti decisioni aziendali.

Il Responsabile della SS Contabilità, gestendo nel complesso le attività e i flussi economico finanziari connessi con la movimentazione dei mezzi di pagamento e riscossione, per quanto di competenza collabora con gli altri Direttori/Responsabili delle Strutture a cui fanno capo i soggetti obbligati alla segnalazione e con il Gestore fornendo il supporto di cui necessitano, nonché, qualora rilevi elementi di sospetto o dubbio nello svolgimento delle proprie funzioni, informa il Responsabile della relativa struttura ed il Gestore.

Il Direttore/Responsabile della Struttura a cui fanno capo o soggetti obbligati alla segnalazione è responsabile dell'attuazione della presente procedura per le attività di afferenza, in particolare è:

- responsabile dell'adeguata verifica della controparte;
- responsabile della segnalazione al Gestore delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza;
- responsabile della completezza e della correttezza del contenuto delle segnalazioni trasmesse per la parte di specifica competenza al fine di supportare il Gestore nelle valutazioni a lui attribuite;
- responsabile della per gli adempimenti informativi/formativi previsti anche nella materia oggetto del presente Regolamento.

Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio, viene nominato con provvedimento del Direttore Generale e provvede ai seguenti compiti:

- acquisire e valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute dai Direttori/Responsabili dei servizi, dai dipendenti dell'Azienda e valutarne la completezza e correttezza con il supporto del Responsabile della SS Contabilità per quanto di competenza;

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 8 a 15
---	---	---

- informare la Direzione Aziendale ed il Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza circa le decisioni intraprese riguardo a transazioni sospette di cui sia stato informato e produrre una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere alla Direzione Aziendale, al Collegio Sindacale, all'OIV ed al Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- trasmettere alla UIF le segnalazioni ritenute fondate per i conseguenziali approfondimenti;
- elaborare il documento di organizzazione del percorso interno coordinandosi con il Responsabile della SS Contabilità e il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine di valutare eventuali profili dei reati sottesi alle operazioni di segnalazione, individuazione di tipologie di attività o condotte che possono essere indicative di operazioni sospette, individuazione di fattori di rischio e indicatori in materia di riciclaggio e di prevenzione della corruzione sulla base degli indicatori di anomalia predisposti dalla UIF.

Soggetti obbligati alla segnalazione sono tutti i dipendenti dell'Azienda che in ragione del loro ufficio acquisiscono informazioni che devono essere segnalate.

In particolare l'obbligo di segnalazione si riferisce ai dipendenti incaricati di svolgere attività finalizzata a realizzare, nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 231/2007 riportati all'art. 1 del presente regolamento, un'operazione a contenuto economico nei confronti di persone fisiche o entità giuridiche connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di obiettivi di natura finanziaria o patrimoniale ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

L'Azienda adotta procedure interne e meccanismi di controllo che consentano di individuare eventuali transazioni che per la presenza di caratteristiche particolari possano generare il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione riferiscono ai propri Direttori/Responsabili e si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o possa ostacolare le indagini.

4. ADEGUATA VERIFICA DELLA CONTROPARTE

Nei procedimenti di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 231/2007 riportati all'art. 1 del presente regolamento il Direttore/Responsabile del servizio verifica e monitora i soggetti obbligati alla segnalazione i quali hanno l'obbligo di effettuare adeguata verifica della controparte ai fini di una corretta identificazione. L'obbligo di verifica della controparte riguarda sia i nuovi contraenti sia, previa valutazione dell'aggiornamento del rischio, i vecchi contraenti laddove vi è il sospetto di riciclaggio o il finanziamento del terrorismo o vi siano dubbi sulla veridicità e/o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte sulla base delle verifiche effettuate.

Al fine di ottenere conferme o informazioni sulla controparte (persona fisica o giuridica) si possono interpellare anche le altre Amministrazioni Pubbliche.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 9 a 15
---	---	---

Nel caso in cui la controparte rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda o laddove i meccanismi interni di controllo riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, i Direttori/Responsabili dei servizi interessati si astengono dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione fino alle ulteriori evidenze fornite dalla controparte a supporto della propria dichiarazione.

Laddove sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo i segnalanti debbono valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

5. INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia, individuati dal Ministero dell'Interno, sono volti alla riduzione dei margini di incertezza connessi con le valutazioni soggettive la cui elencazione non è esaustiva ma da considerarsi come esemplificativa ed in costante integrazione nell'Allegato 1 al presente regolamento tenuto conto della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio.

È comunque compito e dovere di tutti coloro che per attività istituzionale vengono a contatto con fattispecie che presentano elementi sintomatici di fatti contrari alla legge, comunicare al proprio Responsabile il sospetto.

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli schemi di comportamento anomalo tra i quali:

- incoerenza con l'attività o il profilo economico-patrimoniale del soggetto a cui è riferita;
- assenza di giustificazione economica;
- inusualità;
- illogicità;
- elevata complessità;
- significativo ammontare.

Sono considerati ambiti particolarmente a rischio i settori appalti e contratti pubblici, settore dei finanziamenti pubblici, settore immobiliare e commercio, settore Sanità e misure attuative del PNRR.

6. SEGNALAZIONE INTERNA

In tutti i casi in cui vi siano i presupposti per ritenere, sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, l'operatore che ne abbia il sospetto è tenuto ad informare tempestivamente il suo Responsabile. Il Responsabile, laddove le abbia verificate personalmente o siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori, inoltra la segnalazione al Gestore.

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 10 a 15
---	---	--

L'obbligo di segnalazione concerne ogni operazione sospetta a prescindere dall'importo, anche se rifiutate, non concluse o solo tentate o il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione. In ogni caso dovranno essere valutati i seguenti aspetti per la segnalazione:

- a. la segnalazione deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione dell'operatore e/o del Responsabile;
- b. deve essere collegata all'esistenza del solo sospetto in quanto non è necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala;
- c. la segnalazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione omnicomprensiva, scaturente dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.

Il Responsabile, a titolo esemplificativo, dovrà esaminare⁵:

- esito dell'adeguata verifica sul fornitore o sul cliente e sul titolare effettivo;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente alla instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo, il coinvolgimento in altre attività criminose, l'essere considerate personale politicamente esposte ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. dd) D.Lgs. n. 231/2007;
- valutazione della coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- l'esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. puntualità dei pagamenti, etc.);
- eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali ma facilmente accessibili (es. giornali, internet etc.).

Ogni ufficio, in funzione delle competenze assegnate, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione seguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso, per il successivo inoltro al Responsabile.

Il Responsabile del servizio interessato, in occasione delle verifiche, può richiedere il supporto, per quanto di competenza, del Responsabile della SS Contabilità.

⁵ Per quanto di specifico interesse ai fini del PNRR, si richiama l'attenzione sul Comunicato UIF in data 11/04/2022 "PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI AL COVID-19 E AL PNRR" nel cui ambito tra l'altro:

- si ravvisa la necessità di sensibilizzare gli uffici pubblici all'adozione di presidi funzionali all'individuazione e alla comunicazione delle operazioni sospette, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 231/2007 e della relativa disciplina attuativa emanata dalla UIF il 23 aprile 2018. In particolare: ciascuna **pubblica amministrazione** - nell'ambito dei procedimenti e delle procedure di cui al predetto articolo 10 - è anzitutto tenuta a individuare il c.d. **gestore**, incaricato di vagliare le informazioni disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti da comunicare alla UIF;

- si richiama l'importanza di controlli tempestivi ed efficaci sulla c.d. **documentazione antimafia**;

- pone l'accento sul **concetto di "titolare effettivo" ex art. 22 Reg. 241/2021**. In particolare "Ai fini degli accertamenti in materia di titolarità effettiva, in analogia a quanto previsto per i destinatari degli obblighi di adeguata verifica dei clienti, è opportuno che le pubbliche amministrazioni tengano conto della nozione e delle indicazioni contenute nel d.lgs. 231/2007, si avvalgano degli ausili derivanti da database pubblici o privati, ove accessibili, e tengano evidenza dei criteri seguiti per l'individuazione della titolarità effettiva".

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 11 a 15
---	--	---

7. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede da tutti gli operatori dell'Azienda in qualità di soggetti obbligati tenuti alla segnalazione e comunicazioni di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alle comunicazioni di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, anche nelle ipotesi in cui colui che le effettuate non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

8. MODALITÀ, CRITERI E ELEMENTI INFORMATIVI DELLA SEGNALEAZIONE

Le segnalazioni devono essere inoltrate al Gestore, sotto forma di relazione dettagliata, dopo che siano state effettuate le attività sopradescritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia. Avallati i controlli e le verifiche interne, i Responsabili dei servizi segnalanti provvedono a trasmettere la segnalazione al Gestore utilizzando il "Modulo interno di Segnalazione di operazione sospetta" (Mod.1).

Il contenuto della segnalazione si articola in:

- dati e informazioni che identificano e qualificano la segnalazione e il segnalante, i motivi del sospetto e corredata eventualmente da documentazione idonea a ricostruire le ragioni che hanno portato alla segnalazione stessa con riscontri contabili ove esistenti;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto e devono risultare utili a comprendere i collegamenti tra le operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, e finalizzate a consentire ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi;
- riferimenti ad almeno un'operazione e al soggetto a cui questa è riferita, o a più operazioni ripetute della stessa tipologia o diverse ma che appaiano funzionalmente ed economicamente collegate;
- eventuali documenti allegati.

Nella descrizione dell'operatività segnalata occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ovvero le ragioni che hanno indotto gli operatori segnalanti a ritenere l'operazione collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la segnalazione. In particolare deve risultare chiaramente il processo logico seguito dal segnalante nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della segnalazione.

Tutta la documentazione trasmessa comprensiva anche di eventuali allegati e/o integrazioni viene conservata a cura del Gestore per rispondere alle richieste della UIF o degli organi investigativi (*Nucleo*

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 12 a 15
---	--	---

Speciale di polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Autorità Giudiziaria, altra FIU- Financial Intelligence Unit).

9. TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE ALLA UIF

Il Gestore, con il supporto per quanto di competenza del Responsabile della SS Contabilità, esamina le risultanze delle segnalazioni svolte ed argomentate dai Responsabili e decide sull'eventuale inoltro della segnalazione alla UIF di Banca d'Italia:

- in caso di decisione negativa, il Gestore specifica le motivazioni per le quali non ritiene opportuno effettuare la segnalazione;
- in caso di decisione positiva, provvede alla compilazione ed all'invio della segnalazione di operazione sospetta all'UIF, a mezzo della postazione Infostat, senza indicazione dei nominativi dei segnalanti.

Al contempo avvisa tempestivamente il Direttore Amministrativo per le valutazioni in merito ai provvedimenti di sospensione e di eventuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Il Gestore mantiene e custodisce un apposito archivio di tutte le segnalazioni e della documentazione relativa da cui è scaturito il sospetto.

La UIF, ai sensi dell'art. 6 comma 4 lett. C) D.Lgs. n. 231/2007, può sospendere per un massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, anche su richiesta del Nucleo Speciale di polizia Valutaria della Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia, Autorità Giudiziaria, altra FIU- Financial Intelligence Unit, operazioni sospette, ove non ne derivi pregiudizio per il corso delle attività di indagini.

È fatto espresso divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta ed a chiunque ne sia venuto a conoscenza, di darne informazione al soggetto interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta e di ulteriori richieste di informazioni da inviare alla UIF o relativa a comunicazione di probabili indagini o approfondimenti in corso da parte della UIF o degli altri organi investigativi.

10. FORMAZIONE

L'Azienda, tramite il Servizio preposto alla Formazione, curerà nell'ambito del programma annuale di formazione continua del personale, le misure per assicurare un'adeguata formazione della materia alla lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo e le fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF.

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 13 a 15
---	--	---

11. RISERVATEZZA

Le attività di verifica, controllo e raccolta dei dati personali, inerenti le procedure di gestione oggetto del presente regolamento, sono effettuate nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali assicurando la riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della comunicazione UIF. L'identità delle persone che hanno effettuato la segnalazione può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

12. SISTEMI SEGNALEZIONE DELLE VIOLAZIONI –WHISTLEBLOWING

Nella lotta al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, il legislatore ha previsto all'art. 48 del D.Lgs. n. 231/2007 che i soggetti obbligati, debbano adottare procedure per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Gli uffici della Pubblica Amministrazione non sono più formalmente incluse nel novero dei soggetti obbligati⁶, in quanto non debbono più provvedere ad una “*segnalazione*” alla UIF di operazioni sospette, ma sono comunque chiamate a fornire un contributo attivo al sistema, mediante la “*comunicazione*” alla UIF di “*dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale*”. L'Azienda, conformemente a quanto disposto dalla normativa Europea in tema di protezione dei dati personali GDPR 679/2016, laddove le operazioni sospette, qualificate e disciplinate dal presente regolamento, si consolidino in violazioni di normative nazionali e dell'unione europea configuranti illeciti amministrativi, civili, penali e contabili, garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei segnalanti e di soggetti terzi inseriti nell'organizzazione aziendale, contro eventuali condotte ritorsive, rendendo disponibile il canale interno di *Whistleblowing*, le cui modalità operative sono descritte nel regolamento di *Whistleblowing* a cui si rimanda per completezza espositiva al seguente link <https://trasparenza.aslbi.piemonte.it/altri-contenuti/segnalazioni-whistleblowing> .

13. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della Direttiva 2005/960/CE”;

⁶ Per il dettaglio si vedano art. 3 “Soggetti obbligati” e art. 10 “Pubbliche Amministrazioni” D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90. Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 14 a 15
---	---	--

D.Lgs. 2 novembre 2007 n. 231, “Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e finanziamento del terrorismo”;

D.M. del Ministero dell'Interno, 25 settembre 2015, “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 “Attuazione della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo recante modifiche delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento UE 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano y trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento CE 1781/2006”;

D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 “Modifiche ed integrazioni decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della Direttiva UE 2015/849, nonché attuazione della Direttiva UE 2018/843 che modifica la Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le Direttive 2019/138/CE e 2013/36/UE”.

Provvedimento UIF 4 maggio 2011 “Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”;

Provvedimento UIF 23 aprile 2018 “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni”;

Provvedimento UIF 10 novembre 2020 “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6 comma 7 lett. B) del D.Lgs. 231/2007”;

Comunicato UIF 11 aprile 2022 “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid – 19 e al PNRR”;

Comunicato UIF 31 maggio 2022 “Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all'attuazione del PNRR”;

Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) “Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”;

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”;

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato.

	Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO)	 REG.DA.DG.V.01.25/2023 Pag. 15 a 15
---	---	---

Moduli allegati:

- **Mod. 1:** “MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA”;
- **Mod. 2:** “MODULO DICHIARAZIONE DI PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (PEP)”;
- **Mod. 3:** “MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO”;
- **Mod. 4:** “INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 GDPR 2016/679”.

Modulo 1

**MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI
OPERAZIONE SOSPETTA****ADDETTO**

NOME	
COGNOME	
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO RESIDENZA	
TELEFONO	
E-MAIL	

DATI IDENTIFICATIVI SOGGETTO SEGNALATO

NOME COGNOME O DENOMINAZIONE	
CODICE FISCALE	
INDIRIZZO	
PROFILO DI RISCHIO	☐ ALTO ☐ MEDIO ☐ BASSO
CONOSCENZA PROCEDURE PREGIUDIZIEVOLI	☐ SI ☐ NO
POSIZIONE CONTRATTUALE RISPETTO AL SEGNALANTE	

Nota: come previsto dall'Art. 11 del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO) e come previsto dall'Art. 39 c.1 del D.Lgs. 231 del 2007, i dati

1

Modulo 1 del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO) - Modello interno per la segnalazione di operazione sospetta - Revisione 19.07.2023

raccolti nel presente Modulo saranno gestiti da ASL BI nella massima riservatezza e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

PARTE 1 – TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDICATORI DI ANOMALIA	VERIFICA
A. Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del oggetto cui è riferita l'operazione	
1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio , ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Il soggetto che richiede l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.	
Il soggetto che richiede l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerato a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale , di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi o territori a rischio.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o territori a rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi o territori.	

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.	
3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni dissignificative ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che	

improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente ricinducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni non profit ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni non profit ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.	
4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni disingnificativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, <i>international business company</i>.	

4

Modulo 1 del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO) - Modello interno per la segnalazione di operazione sospetta - Revisione 19.07.2023

Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.	
Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/ola propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.	
Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione , ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.	

B. Indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o esecuzione) delle operazioni	
5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.	
Operazioni che comportano l'impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico-patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che	

hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).	
Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio, tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta , specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.	
Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale , specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.	
Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate .	
Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o brokers operanti in nome e/o per conto di società estere , anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.	
6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare , qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.	
Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.	
Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate .	
Estinzione anticipata e inaspettata , in misura totale o parziale, dell'obbligazione	

6

Modulo 1 del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO) - Modello interno per la segnalazione di operazione sospetta - Revisione 19.07.2023

da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.	
Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.	
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita all'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.	
Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.	
7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose , specie se sono previste modalità eccessivamente complesse odoneroze, in assenza di plausibili giustificazioni.	
Richiesta di operazione a un ufficio della pubblica amministrazione dislocato in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.	
Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione , specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.	
Richiesta di esecuzione dell'operazione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.	
Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati, società, contratti, brevetti, partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.	
Operazioni ripetute , di importo significativo, effettuate in contropartita con	

7

Modulo 1 del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO) - Modello interno per la segnalazione di operazione sospetta - Revisione 19.07.2023

società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").	
Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi .	
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione .	
Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo , contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie .	

C. Indicatori specifici per settore di attività	
(*) Gli indicatori dei settori contraddistinti da asterisco vanno valutati tenendo conto anche dei seguenti criteri: incoerenza con l'attività o il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione, assenza di giustificazione economica, inusualità, illogicità, elevata complessità dell'attività.	
Settore appalti e contratti pubblici (*)	
Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali), con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati , specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture, in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale dell'operatore e alla località di svolgimento della prestazione.	

Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante e' a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei requisiti facenti capo all'impresa avvalsa , necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza.	
Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società , prive di giustificazione.	
Presentazione di offerta che presenta un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.	
Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto , specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.	
Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.	
Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto , in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.	

Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.	
Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione , consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.	
Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda, o di un suo ramo, ovvero di trasformazione , fusione o scissione della società.	
Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile , in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.	
Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto , effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale all' stipula del contratto.	
Previsione nei contratti di concessione o di finanzia di progetto, di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata , soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.	
Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi, in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico-realizzativa e finanziaria.	
Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile , con individuazione, da parte dello sponsor, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.	
Esecuzione della prestazione, oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti, oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.	

Settore finanziamenti pubblici (*)	
Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.	
Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo , dietro prestazione delle medesime garanzie.	
Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato .	
Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.	
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentante legale , uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).	
Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto , specie se con uno o più soci in comune.	
Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo , in assenza di plausibili giustificazioni.	
Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.	
Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche, che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti .	
Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.	

Settore immobili e commercio	
Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali , in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.	
Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole <i>deficit</i> patrimoniale.	
Acquisto e vendita di beni immobili , specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo , soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.	
Ripetuti acquisti di immobili , specie se di pregio, in un ristretto arco temporale , in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.	
Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo .	
Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali , in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività.	
Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.	
Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.	
Ripetute cessioni di licenze di commercio , in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.	
Ripetuti subentri in licenze di commercio , in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto o subaffitto di attività.	
Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.	

Specifiche Varie (*)	
La presentazione da parte di una ditta italiana di una fideiussione rilasciata da una società estera con sede legale in un paese <i>black list</i> o in un paese balcanico	
L'utilizzo di polizze fideiussorie di società assicurative con sede in altri stati dell'Unione Europea che potrebbero ricondursi a soggetti italiani privi dei requisiti per operare nel mercato assicurativo per beneficiare di controlli meno stringenti.	
L'offerta più vantaggiosa avanzata da parte di una società italiana con sede e personale posti a centinaia di chilometri di distanza , tale da far apparire del tutto sconveniente l'appalto.	
La constatazione che le buste con le offerte di ditte concorrenti siano state recapitate , seppur in momenti diversi, dal medesimo soggetto .	
Alla richiesta di esibire documenti di identità ovvero a quella di fornire documentazione o informazioni inerenti un'operazione, l'esibente rinuncia ad eseguirla .	
L'esibente rifiuta o è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario delle operazioni.	
Pur riguardando soggetti diversi le istanze si riferiscono a società aventi sede legale allo stesso indirizzo .	
Il soggetto interessato non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o utilizza indirizzi di comodo.	
Sulla base di conoscenze pregresse si constata che l'esibente, pur essendo riferibile ad una società, curi pratiche riguardanti altri soggetti ai quali apparentemente non risulti riconducibile.	
Rispetto al medesimo esercizio commerciale risultano essersi verificate ripetute operazioni di compravendita, subentri, affitti o subaffitti, in un ristretto arco di tempo.	
Un medesimo soggetto nel tempo ha formalizzato plurime dichiarazioni di inizio attività alle quali non è seguito l'avvio.	
In un pubblico esercizio , pur cambiando sovente i proprietari, sono sempre le stesse persone a curarne la gestione .	
Un esercizio pubblico risulta costantemente aperto nel tempo pur avendo una presenza nulla o esigua di avventori tale da renderlo antieconomico.	
In un pubblico esercizio, pur essendovi scarsa affluenza di clienti, frequentemente vengono eseguiti interventi di ristrutturazione, magari a seguito di incendio .	

Un'unità immobiliare pur cambiando sovente tipologia di attività, con conseguenti interventi di ristrutturazione ed adeguamento, resta sempre gestita dalle medesime persone.	
I responsabili di una associazione no profit risultano svolgere contestualmente e nella medesima sede analoga attività con fini di lucro .	
I responsabili di una associazione no profit dopo aver ottenuto in uso locali di proprietà pubblica per le finalità associative li destinano ad attività imprenditoriale o comunque ad una attività diversa da quella prospettata in origine.	
Un'associazione senza fine di lucro cela, dietro attività di utilità sociale, attività di riciclaggio tramite bische clandestine o raccolte fondi destinate al terrorismo islamico.	
La società appaltatrice, nonostante l'entità delle spese necessarie all'avanzamento dei lavori, vi provvede senza sollecitare l'accredito delle spettanze secondo le scadenze temporali degli stati di avanzamento lavori.	
I responsabili di società appaltatrici di opere o servizi risultano avere precedenti penali che incidono sulla moralità professionale, in particolare reati di tipo economico, tali da far presupporre la tendenza ad operazioni di riciclaggio.	
La partecipazione ad una gara di appalto da parte di una società che abbia a tal fine affittato una azienda, o un suo ramo, esclusa da una precedente gara per reato di tipo economico o collegata ad una società fiduciaria non denunciata.	
La partecipazione ad una gara di appalto da parte di una società ricorrendo ad una azienda in perdita appositamente acquistata .	

PARTE 2 - SCHEDA RILEVAZIONE ELEMENTI SOSPETTI

☐ Non sussistono elementi atti a determinare rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo

☐ Rilevazione di elementi sospetti, in merito a:

☐ anomalie connesse con l'identità o il comportamento del soggetto

☐ anomalie connesse con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni

☐ anomalie connesse con il settore controlli fiscali

☐ anomalie connesse con il settore appalti

☐ anomalie connesse con il settore finanziamenti pubblici

☐ anomalie connesse con il settore immobili e commercio

☐ Altra anomalia riscontrata: _____

☐ Avvio procedura di segnalazione sospetta in merito a:

☐ riciclaggio

☐ terrorismo

☐ **Note/allegati: Relazionare sull'attività svolta, sugli esiti, sul motivo che ha generato il sospetto e sugli eventuali provvedimenti** (Tipo Autorità, Autorità, Codice Comune o Stato estero di emissione, Tipo di provvedimento):

[illegible]

FIRMA _____

Modulo 2

MODULO DI DICHIARAZIONE DI PERSONA ESPOSTA POLITICAMENTE

Luogo e data
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in
Codice Fiscale

informato della definizione di “PEP” (Persona Politicamente Esposta: persone fisiche cittadine di altri Stati Comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami) edotto ai sensi dell'art. 13 del GDPR UE 2016/679 sulla modalità, finalità e gestione trattamento dati dell'ASL BI ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 dichiara:

[] di non essere una persona
politicamente esposta;

[] di essere una persona
politicamente esposta

Firma

.....
Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato

Modulo 3

MODULO IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Luogo e data
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a
Residente in
Codice Fiscale

consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 55, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in caso di omessa o mendace dichiarazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione di finanziamento, informato della definizione di "titolare effettivo" (la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività) dichiara:

☐ di essere l'unico titolare effettivo;

☐ di essere il titolare effettivo, unitamente a

.....;

☐ di non essere il titolare effettivo. Il titolare effettivo è/ I titolari effettivi sono:

.....;

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/ dei titolari effettivi:

Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Tipo e Numero documento d'identità
Luogo e data rilascio
Autorità competente al rilascio

Con la sottoscrizione del presente documento si prende atto che il Trattamento dei dati forniti viene effettuato dall'ASL BI conformemente ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e per le finalità previste dal D.Lgs. n. 231/2007.

Firma

.....

Questo documento è di proprietà della ASL di Biella e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza autorizzazione della Direzione Generale o della Direzione che l'ha approvato

Modulo 4

**INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) RELATIVA
ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI DIPENDENTI PUBBLICI CHE SEGNALANO
OPERAZIONI SOSPETTE**

Egr. Sig. / Gent.le sig.ra

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. del 21 novembre 2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (c.d. Antiriciclaggio), agli uffici delle Pubbliche Amministrazioni, competenti allo svolgimento di compiti di amministrazione attiva o di controllo nell'ambito di provvedimenti di autorizzazione o concessione, contratti pubblici di lavori servizi e forniture, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi o comunque connessi nella gestione di risorse economiche, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, spetta comunicare alla UIF - Unità d'Informazione Finanziaria per l'Italia, dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF potrà individuare, in apposite istruzioni, i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

L'Azienda Sanitaria di Biella, con sede Via dei Ponderanesi, n. 2 – 13875 Ponderano, Tel. 015-15151 Fax. 015-15153545, www.aslbi.piemonte.it, P.I./Cod. Fisc. 01810260024, in qualità di **Titolare del Trattamento** dei dati personali, La informa che i suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti e mette in evidenza i diritti di cui Lei gode in qualità di soggetto "interessato".

1. TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI

Sono soggetti obbligati alla segnalazione tutti i dipendenti dell'Azienda che in ragione del loro ufficio acquisiscono informazioni che devono essere segnalate. L'Azienda adotta tutte le misure affinché i dati personali del segnalante raccolti nel presente Modulo Interno di Segnalazione di Operazione Sospetta vengano gestiti nella massima riservatezza e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

I dati forniti verranno trattati dall'ASL BI esclusivamente per l'istruttoria della segnalazione di operazione sospetta alla UIF ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007 "Antiriciclaggio".

2. FINALITÀ, PRINCIPI DI LICEITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal segnalante saranno trattati per adempiere ad un obbligo legale cui è soggetto il Titolare e, premesso che fuori dai casi previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 "Antiriciclaggio", è fatto divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un'operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell'avvenuta segnalazione, dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall'art. 6, par. 1, lett. c), del GDPR (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), nonché dall'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento).

I dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, in tutte le fasi gestite dall'Azienda ASL BI e per tutta la durata della gestione della segnalazione sino alla eventuale comunicazione alla UIF – Unità d'Informazione Finanziaria presso Banca d'Italia, l'identità dello stesso sarà conosciuta dai soggetti individuati nei livelli aziendali di responsabilità (paragrafo 3 del Regolamento Antiriciclaggio Aziendale: Direttore Amministrativo, Responsabile del Servizio, Responsabile della Contabilità e Gestore UIF).

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO.

Premesso che tutto l'iter viene gestito nell'ambito dei processi operativi aziendali da parte di risorse a tal fine preposte e formate, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento UE.

Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e dovrà essere effettuato ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 231/2007 c.d. "Antiriciclaggio", con la trasmissione di segnalazione di operazioni sospette in via telematica mediante applicativo UIF da parte del Gestore.

1

Modulo 4 del Regolamento aziendale in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ANTIRICICLAGGIO) informativa Privacy ex art. 13 GDPR 2016/679

- Revisione 01.08.2023

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. In particolare, i dati saranno conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere alla data di comunicazione della segnalazione di operazione sospetta all'UIF o per tutta la durata dell'eventuale procedimento disciplinare, penale o dinanzi la Corte dei Conti.

5. DESTINATARI DEI DATI

Per il perseguimento delle finalità descritte, le segnalazioni di operazioni sospette contenenti dati personali trasmessi dall'Azienda all'UIF, saranno gestite dall'Unità d'Informazione Finanziaria ai fini dell'analisi dei flussi finanziari avvalendosi anche della collaborazione di organi ispettivi e di polizia quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza e la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. I dati personali potranno essere altresì trattati dal personale dell'Ente, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo come sopra esposte.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I Suoi dati non sono trasferiti in paesi extra-UE.

7. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Relativamente ai Dati Personali, il GDPR conferisce all'interessato del trattamento, l'esercizio (ove applicabile e tecnicamente possibile) di specifici diritti, come previsti dagli artt. 15 -21, quali quelli di accesso, di opposizione, rettifica.

Per l'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento con le seguenti modalità alternative:

- raccomandata A/R all'indirizzo sopra riportato;
- e-mail PEC ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

8. RECLAMO E SEGNALEZIONE ALL'AUTORITA' GARANTE

In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, dispone del diritto di proporre **reclamo** al Garante per la Protezione dei Dati Personali quale autorità di controllo (Reg. UE 2016/679), con sede in Roma in Piazza Venezia, 11, secondo le procedure previste dall'art. 142 del D.lgs. n. 196/2003, emendato dal D.lgs. n. 101/2018. Lei potrà rivolgere una **segnalazione** all'Autorità di controllo ex art. 144 D.lgs. n. 101/2018.

9. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO)

Il RPD/DPO designato dall'ASL di Biella, al quale il segnalante potrà rivolgersi, è rintracciabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@slalomsrl.it.

Siav S.p.A - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 7D1166D371E2F8ADD74631181972C2C95A519D1500278CF6C45AB0FD1619B2CE

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: MARIO SANO'

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Data Delibera 20/10/2023

Data Esecutività 02/11/2023

Oggetto REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE BI - D.LGS. 2 NOVEMBRE 2007 N. 231 E D.M. 25 SETTEMBRE 2015 - AGGIORNAMENTO PROCEDURA INTERNA.

Numero Delibera 461

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL

IDENTIFICATIVO U8ITH-3635

PASSWORD MMSNB

DATA SCADENZA Senza scadenza